



Provincia Autonoma di Trento

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI

**Dipartimento approvvigionamenti e affari economico
finanziari**

Determinazione del Direttore n. 179|2021 di data 10/02/2021

Classificazione: 18.2.2

OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento - in forma di accordo quadro con unico fornitore - del servizio di trasloco di documentazione, arredi e attrezzature in dotazione alle strutture dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento (CIG 8618069F81) - determina a contrarre

OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento - in forma di accordo quadro con unico fornitore - del servizio di trasloco di documentazione, arredi e attrezzature in dotazione alle strutture dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento (CIG 8618069F81) - determina a contrarre

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO APPROVVIGIONAMENTI
E AFFARI ECONOMICO FINANZIARI

Vista la deliberazione del Direttore Generale di APSS n. 487/2018 recante la “*Revisione alla deliberazione n. 65/2018 'Approvazione del nuovo assetto delle competenze dirigenziali di cui all'art. 13 del Regolamento di organizzazione aziendale e delle indicazioni per l'attribuzione di deleghe di competenza ai Responsabili di Ufficio/Incarico Speciale e di deleghe di firma'*”;

Premesso che:

- con determinazione del Direttore del Dipartimento Approvvigionamenti e Affari Economico Finanziari n. 1125/2019 dd. 28.08.2019 veniva aggiudicata la trattativa privata con confronto concorrenziale per l'affidamento - in forma di accordo quadro con unico fornitore - del servizio di trasloco di documentazione, arredi e attrezzature in dotazione alle strutture dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, alla quale erano state invitate tutte le Imprese iscritte al bando MePat di riferimento;
- l'accordo quadro stipulato in esito alla trattativa suddetta prevedeva una durata di 4 (quattro) anni dalla data di sottoscrizione, con facoltà per APSS di disporre la proroga tecnica per un periodo massimo di 6 (sei) mesi dalla scadenza, salvo esaurimento del valore economico massimo previsto anteriormente alla scadenza del quadriennio;
- per sopravvenute e non del tutto prevedibili esigenze manifestate dalle strutture di APSS, il valore economico massimo previsto dall'accordo quadro sopraindicato risulta prossimo ad esaurimento.

Rilevato che nel corso del 2021 è in programmazione l'indizione di una procedura di gara sopra soglia comunitaria per l'affidamento del servizio de quo.

Considerata la necessità di esperire una procedura sotto soglia comunitaria per l'affidamento del servizio, al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze di trasloco che dovessero emergere nelle more dell'espletamento della procedura europea anzidetta, tenuto conto anche della previsione di trasferimento di alcune strutture e attività sanitarie nel corso del 2021 e dei traslochi dovuti a lavori di adeguamento antincendio.

Verificata la validità della documentazione predisposta per la precedente procedura di affidamento del servizio e ritenuto di poterla porre a base della nuova procedura, mantenendo un'analogia impostazione e apportando minime modifiche agli atti in ragione delle variazioni intervenute a livello normativo e dell'esperienza derivante dalla gestione dell'accordo in essere.

Stabilite le seguenti condizioni fondamentali per l'espletamento della procedura:

- affidamento secondo la modalità dell'accordo quadro con un unico fornitore della durata di 1 (un) anno, con possibilità di proroga tecnica per un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi nelle more

della conclusione della procedura sopra soglia anzidetta, salvo esaurimento anticipato del valore economico massimo previsto dell'accordo;

- importo massimo spendibile pari ad € 150.000,00.= Iva esclusa (oltre oneri DUVRI), stimato tenendo conto del valore dell'attività di trasloco e facchinaggio dell'ultimo anno;
- importo complessivo, ai sensi dell'art. 6 della LP n. 2/2016, pari ad € 181.300,00, così suddiviso: € 150.000,00.= quale importo massimo spendibile per il periodo di durata dell'accordo quadro (1 anno oltre eventuale proroga tecnica di massimo 6 mesi), € 30.000,00 per eventuali variazioni entro il quinto d'obbligo che si rendessero necessarie in costanza di accordo ed € 1.300,00 per oneri di sicurezza derivanti da DUVRI;
- aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base alla valutazione degli elementi prezzo e qualità, prevedendo un massimo di 85 punti per la qualità ed un massimo di 15 punti per l'elemento prezzo, da assegnare secondo i criteri e le modalità di attribuzione dei punteggi specificati nella lettera d'invito;
- definizione di criteri di valutazione delle offerte tecniche che prevedono un'attribuzione automatica/matematica dei punteggi;
- attribuzione del punteggio prezzo mediante la formula prevista dal Regolamento di attuazione dell'art. 17, comma 2, della LP 2/2016 recante norme in materia di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa all'affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera, approvato con Decreto del Presidente della Provincia 21 Ottobre 2016, n. 16-50 Leg, tenuto conto della media dei ribassi offerti sulle singole voci che compongono l'elenco prezzi, per ciascuna delle quali è stato definito un importo che costituisce base d'asta non superabile;

Dato atto che:

- i criteri di valutazione delle offerte tecniche prevedono l'attribuzione automatica dei punteggi in base a formule matematiche, pertanto l'applicazione di tali criteri sarà effettuata dal seggio di gara, come previsto dalle Linee guida relative alla nomina e funzionamento della commissione tecnica, nell'ipotesi di offerta economicamente più vantaggiosa in gare indette dalla Provincia Autonoma di Trento - Deliberazione della Giunta Provinciale n. 247 dd. 13.02.2009, secondo le quali *“non è necessaria [la Commissione Tecnica] quando [...] vi sono criteri di valutazione che comportano l'attribuzione completamente automatica del punteggio in base a formule matematiche, senza margini di discrezionalità tecnica”* e come peraltro previsto anche per contratti di maggior valore dall'art. 2, comma 5 bis, della LP 2/2020;
- la natura del servizio richiede, in base a quanto previsto dall'art. 26, comma 3 del DLgs 81/2008, la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI); considerato che le caratteristiche dell'affidamento risultano essere le medesime del precedente, si ritiene che il DUVRI predisposto per quest'ultimo possa essere considerato valido anche per la presente procedura e che conseguentemente gli oneri derivanti da rischi interferenziali, non ribassabili, ammontino ad € 1.300,00 su base annua;
- ai sensi dell'art. 23 comma 16, del DLgs 50/2016, l'APSS ha stimato l'incidenza del costo della manodopera nella misura del 70%; poiché a livello provinciale non risulta individuato un contratto di riferimento ai fini della verifica delle condizioni economico normative minime da applicare al personale coinvolto in appalti concernenti la tipologia di servizio oggetto di affidamento, ai fini di eventuale verifica di congruità dell'offerta potrà essere preso a riferimento il CCNL logistica, trasporto e spedizioni;
- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del DLgs 50/2016, è il Dirigente *pro tempore* del Servizio Logistica, il quale potrà individuare un diverso soggetto quale Direttore dell'Esecuzione del contratto;

- è stato acquisito il codice CIG dell'accordo quadro: 8618069F81.

Visti:

- lo schema di lettera d'invito e i relativi allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, i quali disciplinano la procedura di affidamento e indicano i requisiti minimi e i contenuti del servizio e dispongono le condizioni relative al rapporto contrattuale conseguente all'aggiudicazione;
- l'art. 36 ter 1 della LP n. 23/90, in base al quale per i beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario le amministrazioni del sistema pubblico provinciale devono procedere in via prioritaria alla loro acquisizione mediante gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC).

Verificato che tale tipologia di servizi risulta acquistabile mediante mercato elettronico della Provincia Autonoma di Trento (ME-PAT).

Ritenuto di:

- procedere all'individuazione del soggetto con il quale concludere l'accordo quadro mediante trattativa privata con confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. h) della LP 23/1990 sul ME-PAT, utilizzando il bando “*Servizi di trasloco e facchinaggio*”;
- invitare alla trattativa n. 3 (tre) ditte, individuate dal RUP, abilitate al ME-PAT per il bando “*Servizi di trasloco e facchinaggio*” - meta-prodotto “*Servizi di trasloco e facchinaggio CPV: 98392000-7*”, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 21, comma 2, lett. h) e comma 5 della LP 23/1990 e art. 3, comma 5 bis della LP 2/2020;
- prevedere la possibilità di procedere all'aggiudicazione dell'accordo quadro anche in caso di unica offerta valida presentata, purché ritenuta economicamente conveniente e tecnicamente valida, così come di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta congrua o conveniente per l'Amministrazione;

Rilevata l'adozione della deliberazione di Giunta provinciale n. 966 del 28 giugno 2019, che fornisce direttive in merito alla definizione delle retribuzioni incentivanti al personale coinvolto nelle procedure per la realizzazione di lavori, acquisizione di servizi e forniture e relative gare di appalto ai sensi degli articoli 47 bis della LP n. 7/1997 e 5 bis della LP n. 2/2016, si dà conto nel deliberato del presente provvedimento del valore dell'accantonamento utile al finanziamento di quanto previsto dall'articolo 5 bis della LP 2/2016.

Richiamata, per quanto non espressamente precisato, la normativa europea, nazionale e provinciale con annesso regolamento di attuazione;

DETERMINA

1. di contrarre, mediante procedura negoziata sul ME-PAT, per l'affidamento del servizio di trasloco di documentazione, arredi e attrezzature in dotazione alle strutture dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento secondo la modalità dell'accordo quadro con unico fornitore della durata di 1 (un) anno, con possibilità di proroga tecnica per un massimo di 6

(sei) mesi, salvo esaurimento anticipato del valore massimo, stabilito in € 150.000,00, eventualmente aumentato entro il limite del 20% in caso di variazioni entro il quinto d'obbligo;

2. di prevedere, per le motivazioni esplicitate in premessa, un'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base alla valutazione degli elementi prezzo e qualità, attribuendo un massimo di 85 punti alla qualità e un massimo di 15 punti al prezzo, stabilendo la facoltà per APSS di aggiudicare l'accordo quadro anche in caso di unica offerta valida presentata, purché ritenuta economicamente conveniente e tecnicamente valida, così come di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta congrua o conveniente per l'Amministrazione;
3. di prendere atto che l'applicazione dei criteri di valutazione delle offerte tecniche sarà effettuata dal Seggio di gara, prevedendo gli stessi un'attribuzione automatica/matematica dei punteggi senza alcun margine di discrezionalità;
4. di invitare alla procedura le n. 3 (tre) ditte individuate dal RUP, abilitate al ME-PAT al bando "*Servizi di trasloco e facchinaggio*" - meta-prodotto "*Servizi di trasloco e facchinaggio*";
5. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, lo schema di lettera d'invito con relativi allegati, predisposti per la regolamentazione della procedura e del rapporto contrattuale conseguente all'aggiudicazione;
6. di dare atto che la natura del servizio richiede, in base a quanto previsto dall'art. 26, comma 3 del DLgs 81/2008, la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) e che gli oneri derivanti da rischi interferenziali, non ribassabili, sono definiti in € 1.300,00 su base annua;
7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è individuato nel Dirigente *pro tempore* del Servizio Logistica, il quale potrà individuare un diverso soggetto quale Direttore dell'Esecuzione del contratto;
8. di dare atto che la spesa per l'effettuazione del servizio, stabilita in un massimo di € 181.300,00.= oltre Iva nella misura di legge (comprensiva della quota di spesa per la riduzione dei rischi da interferenza - da documento DUVRI) sarà contabilizzata al seguente conto del bilancio aziendale 52.02.05.00 - *Servizi di trasporto non sanitari* per gli anni di competenza;
9. di individuare in € 750,00.= il valore di accantonamento utile al finanziamento di quanto previsto dall'articolo 5 bis della LP 2/2016 a valere sulla spesa per il personale, in relazione a quanto disposto con deliberazione di Giunta provinciale n. 966 del 28 giugno 2019;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale di APSS www.apss.tn.it nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

Allegati:

- *Schema di lettera di invito*
- *Capitolato Speciale d'appalto*
- *DUVRI*
- *Dichiarazione di partecipazione*
- *Scheda di offerta tecnica*
- *Modulo di offerta economica*

FM/GDC

Inserita da: Ufficio Programmazione e Mercato Elettronico - Dipartimento Approvvigionamenti e Affari Economico Finanziari / Marchesoni Federica

Il Direttore
Dipartimento approvvigionamenti e affari
economico finanziari
Bocchi Luciano
